



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Via Lungomare Stefano Pugliese, 259
88100 - Catanzaro (CZ)

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia
Via Giustino Fortunato
89900 - Vibo Valentia (VV)

e, p.c. Arcella Maria Grazia
Via San Nicola, 20
89843 - Stefanaceni (VV)

OGGETTO: Riconoscimento titolo di formazione professionale – decreto legislativo n. 206/2007
Misura compensativa.

Si trasmette, in copia conforme, il D.D. n. 1296 del 06/10/2020 con il quale è stato riconosciuto, sub condizione, il titolo posseduto dalla cittadina comunitaria in indirizzo.

Tale titolo professionale, subordinatamente al superamento, a scelta dell'interessata, di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento (misure compensative), costituisce abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente per la classe di concorso:

A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado – Pianoforte;

In caso di esito positivo delle misure compensative, quest'Ufficio adotterà il provvedimento di riconoscimento incondizionato.

I contenuti delle misure compensative, le modalità ed i criteri di svolgimento sono indicati nel citato decreto.

La Sig.ra Arcella Maria Grazia, che legge per conoscenza, è invitata a comunicare agli Uffici Scolastici in indirizzo, con ogni sollecitudine, quale tipo di misura compensativa avrà scelto.

L'Ufficio Scolastico competente provvederà a far conoscere all'interessata la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

Il Dirigente
Giacomo Moliterno



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più Paesi (Italia/Portogallo) appartenenti all'Unione Europea dalla sig.ra **Maria Grazia ARCELLA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA, in particolare, l'attestazione del competente Ministero dell'Educazione del Portogallo, la quale in data 11 giugno 2018 dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Portogallo, la qualifica professionale per l'insegnamento di "Pianoforte e Musica d'insieme" nell'insegnamento artistico specializzato della Musica, ad alunni di età compresa tra i 6 e i 18 anni, in istituti scolastici e di insegnamento pubblici e privati;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

VERIFICATO ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che non risulta documentata esperienza professionale;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

RILEVATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

DECRETA

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- Diploma accademico di I livello in Pianoforte, conseguito presso il Conservatorio di Musica "S. Giacomoantonio" di Cosenza, il 24 novembre 2009;
- Mestrado em Ensino de Musica (Laurea Magistrale per l'insegnamento della Musica), conseguita presso la Scuola delle Arti dell'Universidade Católica Portuguesa di Porto (Portogallo), il 13 aprile 2018;

posseduto dalla cittadina italiana **Maria Grazia ARCELLA**, nata a Vibo Valentia (Italia), il 13 settembre 1986, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Pianoforte,

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove della misure compensative saranno sostenute nella provincia di Vibo Valentia, indicata dall'interessata.

2 - La prova attitudinale per la classe di concorso A-56 sarà articolata in una prova scritta e una prova orale sulle seguenti tematiche:

- Psicologia musicale;
- Pedagogia musicale;
- Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione;
- Fondamenti di sociologia musicale.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

La Commissione sarà formata da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3 - Il tirocinio di adattamento, della durata di un intero anno scolastico, con inizio all'apertura dell'anno scolastico medesimo, per non meno di 300 ore, si svolgerà presso un'istituzione scolastica secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

Consisterà in esercitazioni di insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni. A conclusione del periodo di tirocinio, l'interessata dovrà consegnare una relazione sulle attività seguite durante l'anno scolastico.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore/tutor, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e, conseguentemente, è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.


In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4 - Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

GM/fc